

AVV. GIOIA GENONI
CORSO CAVALLOTTI 36 - 28100 NOVARA (NO)
TEL: 0321/612110 - GENONIGIOIA@STUDIOLEGALEFRACCHIA.IT
GIOIAGENONI@PEC.ORDINEAVVOCATINOVARA.IT

P.I.V.A.: 02334530033
C.F.: GNN GIO 86P68 B019 I

Novara, lì 14 marzo 2019

Alla cortese attenzione di tutti gli iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori delle Province di Novara e VCO

Oggetto: compenso componenti esterni Commissioni Locali per il Paesaggio

Egregi Architetti,

Il Consiglio dell'Ordine mi ha chiesto di approfondire il tema in oggetto, con riferimento all'orientamento assunto da alcuni Comuni - da ultimo quello di Arona - volto ad escludere il riconoscimento di un compenso ai componenti esterni delle Commissioni Locali per il Paesaggio.

Dopo aver analizzato la questione, scrivo, pertanto, facendo seguito alla nota Prot. n. 2018/1345 del 24.09.2018 a Voi indirizzata dal Consiglio e sottoscritta dalla Presidente, il cui contenuto condivido pienamente per le ragioni che di seguito espongo.

Come già replicato al Comune di Arona, ritengo **la tesi sostenuta dall'Ente priva di fondamento giuridico.**

In particolare, il divieto di compenso previsto dall'articolo 183 comma 3 del d.lgs. n. 42/2004, invocato dall'Ente, è riferibile unicamente ai componenti delle commissioni reperiti all'interno dell'apparato pubblico complessivamente inteso, essendo questi ultimi già remunerati in forza del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.

Tale è l'interpretazione corretta della norma, assunta da varie amministrazioni comunali e suggerita, altresì, dalla Corte dei Conti in funzione consultiva con Deliberazione n. 29/2016/PAR.

Secondo la Corte, con la disposizione richiamata, il legislatore avrebbe implicitamente optato a favore di componenti delle commissioni interni al comparto pubblico e ciò proprio *"alla luce della natura istituzionale delle funzioni svolte e del divieto tombale di remunerazione"*.

AVV. GIOIA GENONI
CORSO CAVALLOTTI 36 - 28100 NOVARA (NO)
TEL: 0321/612110 - GENONIGIOIA@STUDIOLEGALEFRACCHIA.IT
GIOIAGENONI@PEC.ORDINEAVVOCATINOVARA.IT

P.I.V.A.: 02334530033
C.F.: GNN GIO 86P68 B019 I

Si legge, infatti, nella citata delibera che tale divieto *"mal si concilia con il conferimento di incarichi a titolo onorifico a professionisti privati, [...] per il generale principio di onerosità di ogni prestazione lavorativa [...]"*.

Da quanto sopra, si desume che qualora l'amministrazione comunale si rivolga - come quasi sempre accade - a soggetti esterni il comparto pubblico e selezionati proprio in virtù della professione espletata e del titolo ricoperto, questi ultimi hanno diritto alla percezione di un corrispettivo per l'attività "qualificata" svolta in seno alla Commissione.

Attività che costituisce, infatti, esercizio della professione, come recentemente affermato dal CNAPPC, che ha ritenuto un architetto sottoposto a sospensione impossibilitato, altresì, a rendere - nel periodo previsto dal provvedimento disciplinare - la sua prestazione all'interno della Commissione Locale per il Paesaggio.

La conclusione sopra riferita è l'unica coerente con il sistema e, in particolare, con il principio costituzionale di onerosità di ciascuna prestazione lavorativa, come specificato, per quanto concerne le professioni intellettuali, dall'art. 2233 cod. civ., il cui secondo comma richiede che il compenso sia sempre *"adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione"*.

Peraltro, anche dalle disposizioni del Vs Codice Deontologico - in particolare, tramite il richiamo più volte operato all'art. 2233 cod. civ. - può implicitamente ricavarsi la medesima regola che impone l'onerosità delle prestazioni rese.

Un ulteriore aspetto merita di essere attentamente considerato.

Senza entrare nel dettaglio dei compiti svolti dalle Commissioni Locali per il Paesaggio in tema di autorizzazione paesaggistica, evidente è l'importanza che queste ultime rivestono nell'ambito dell'intero procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo edilizio.

La rilevanza delle funzioni espletate ha quale contraltare la dilatazione delle responsabilità, anche penali, conseguenti all'assunzione da parte dei componenti di un incarico di natura pubblicistica.

AVV. GIOIA GENONI
CORSO CAVALLOTTI 36 - 28100 NOVARA (NO)
TEL: 0321/612110 - GENONIGIOIA@STUDIOLEGALEFRACCHIA.IT
GIOIAGENONI@PEC.ORDINEAVVOCATINOVARA.IT

P.I.V.A.: 02334530033
C.F.: GNN GIO 86P68 B019 I

Tale circostanza è stata correttamente rilevata dalla Corte dei Conti, la quale ha, in particolare, sottolineato l'esistenza nel settore di una componente di rischio corruzione, "rischio in relazione al quale occorre assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dei componenti e ciò anche e soprattutto tramite una remunerazione sufficiente e proporzionata".

Remunerazione finalizzata, altresì, a compensare le notevoli responsabilità connesse alle funzioni esercitate all'interno delle Commissioni di cui trattasi.

In definitiva, gli argomenti analizzati, mi portano a prestare completa adesione all'orientamento da tempo assunto sul tema dal Vs Consiglio dell'Ordine e spero che possano indurre i professionisti coinvolti a delle consapevoli valutazioni.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, Vi invio i miei migliori saluti.

Avv. Gioia Genoni
